



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE nella sessione del 22 novembre e 6 dicembre 2022 ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge "REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DIPLOMATICO E CONSOLARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

PROGETTO DI LEGGE

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DIPLOMATICO E CONSOLARE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

(Preambolo)

1. I funzionari e gli agenti diplomatici e consolari della Repubblica di San Marino informano la propria azione ai principi della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese e attuano le linee di politica estera espresse dal Consiglio Grande e Generale, dal Congresso di Stato e dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.
2. Essi sono chiamati a rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi della Repubblica di San Marino nel contesto internazionale, sia bilaterale che multilaterale. Per l'importanza dell'incarico svolto e per l'alta responsabilità cui sono chiamati, essi prestano il proprio servizio con dedizione, fedeltà, decoro e senso dello Stato.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per "agente consolare" si intende il console onorario non appartenente alla carriera diplomatica e di conseguenza non soggetto alle norme relative al pubblico impiego per quanto attiene agli aspetti previdenziali, sanitari, amministrativi e retributivi;
 - b) per "agente diplomatico" si intende il diplomatico non appartenente alla carriera diplomatica e di conseguenza non soggetto alle norme relative al pubblico impiego per quanto attiene agli aspetti previdenziali, sanitari, amministrativi e retributivi;
 - c) per "funzionario diplomatico" si intende il diplomatico appartenente alla carriera diplomatica, inquadrato nei ranghi della pubblica amministrazione per tutti quegli aspetti, prevalentemente previdenziali, sanitari e retributivi, non definiti o regolamentati dalla presente legge;



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

- d) per "missioni diplomatiche" si intendono le ambasciate presso Stati e le missioni e delegazioni permanenti presso organizzazioni internazionali;
- e) per "Stato od Organizzazione Internazionale di accredito" o "~~Stati od Organizzazioni accreditate~~" si intendono le sedi **il Paese o l'Organizzazione Internazionale** che ~~rilasciano~~ **concede** ai **funzionari e agenti** diplomatici sammarinesi lo status necessario che li qualifica come diplomatici accreditati;
- f) per "uffici consolari" si intendono i consolati generali onorari, i consolati onorari e le sezioni consolari presso le ambasciate;
- g) per "responsabile di sezione consolare" si intende un funzionario diplomatico o agente diplomatico assegnato a una missione diplomatica, incaricato di svolgere le funzioni consolari all'interno della rappresentanza diplomatica accreditata nel Paese.

TITOLO I
CARRIERA DIPLOMATICA

CAPO I
STATUS E ACCESSO ALLA CARRIERA DIPLOMATICA

Art. 3

(Status giuridico e gradi dei funzionari diplomatici di carriera)

1. La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni attribuite ai funzionari che ne fanno parte, è retta dalle disposizioni dettate dalla presente legge.
2. Per la specificità delle funzioni svolte, il rapporto di impiego dei funzionari diplomatici è subordinato alla disponibilità a:
 - assegnazioni presso sedi all'estero;
 - missioni e trasferte all'estero;
 - assegnazioni di incarichi temporanei e straordinari all'estero;
 - seguire un orario di lavoro flessibile;
 - fornire reperibilità anche fuori dagli orari di ufficio;
 - seguire corsi di aggiornamento e formazione.
3. Per gli aspetti non specificamente disciplinati dalla presente legge e dai relativi allegati, i funzionari diplomatici sono considerati pubblici dipendenti a tutti gli effetti di legge, soggetti alla disciplina generale relativa alla pubblica amministrazione. I funzionari diplomatici accreditati presso una sede strategica sono anagraficamente residenti a San Marino.
4. Ai fini fiscali i funzionari diplomatici sono a tutti gli effetti cittadini residenti. Eventuali norme che legano benefici fiscali all'effettiva residenza in territorio devono essere interpretate nel senso più favorevole al funzionario, annullando le differenze di trattamento.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

5. Le immunità, le prerogative e i privilegi inerenti lo status giuridico del funzionario diplomatico accreditato presso una missione diplomatica sono riconosciuti dagli accordi e convenzioni internazionali.
6. I gradi della carriera diplomatica sono i seguenti:
- a) Ambasciatore;
 - b) Ministro Plenipotenziario;
 - c) Consigliere d'Ambasciata;
 - d) Primo Segretario;
 - e) Secondo Segretario.

Art. 4

(Accesso alla carriera diplomatica)

1. Sono requisiti essenziali per accedere alla carriera diplomatica:
- a) cittadinanza sammarinese;
 - b) laurea magistrale in scienze internazionali e diplomatiche, giuridiche, politiche, economiche, umanistiche o titolo di studio conseguito all'estero considerato equipollente;
 - c) conoscenza di due lingue straniere scritte e parlate, da definirsi in sede di bando di concorso;
 - d) non aver compiuto il 35° (trentacinquesimo) anno di età;
 - e) non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali a San Marino e all'estero per reati non colposi, previsti come tali anche dall'ordinamento sammarinese, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore a un anno, ovvero che comportino, per lo stesso lasso di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici;
 - f) non avere procedimenti penali in corso a San Marino e all'estero per reati non colposi previsti come tali anche dall'ordinamento sammarinese, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore a un anno, ovvero che comportino, per lo stesso lasso di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici.
2. Si accede alla carriera diplomatica con grado di Secondo Segretario, esclusivamente a seguito di bando di concorso pubblico per titoli ed esami emanato dal Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, con successiva presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri.
3. In caso di candidati che hanno ricoperto un incarico presso una organizzazione internazionale per un periodo minimo di 8 (otto) anni, il requisito di cui al ~~paragrafo~~ **comma** 1 (d) del presente articolo è elevato al 50° (cinquantesimo) anno di età. In questo caso il grado di accesso alla carriera diplomatica è determinato tenuto conto degli anni di servizio svolti presso l'organizzazione internazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 a).
4. Non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio a essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

della pubblica amministrazione, salvo nei casi indicati all'articolo 31 della presente legge.

5. Il concorso pubblico si svolge in conformità alle norme generali che regolano i concorsi previste dalla Legge 31 luglio 2009 n.107.

Art. 5
(*Giuramento*)

1. All'atto della nomina, il funzionario diplomatico è tenuto a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni nelle mani degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

Art. 6
(*Retribuzione dei funzionari diplomatici*)

1. La retribuzione dei funzionari diplomatici è definita dall'Allegato A della presente legge.

2. La retribuzione relativa all'assegnazione di un funzionario diplomatico presso una rappresentanza all'estero è definita dall'Allegato B della presente legge.

Art. 7
(*Incompatibilità*)

1. Per i funzionari diplomatici valgono le norme di incompatibilità previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.

2. Il ruolo di funzionario diplomatico **e di agente diplomatico o consolare è sono** inoltre incompatibili con quello di membro del Consiglio Grande e Generale **ai sensi dell'articolo 18 della Legge 31 gennaio 1996 n.6.**

3. Il ruolo di funzionario diplomatico è altresì incompatibile con cariche elettive in associazioni sindacali, di categoria e in partiti e movimenti politici. E' tuttavia fatta salva la facoltà di aderire a organizzazioni sindacali già esistenti, alla stessa stregua dei pubblici dipendenti.

4. Al momento dell'assunzione, il funzionario diplomatico deve avere presentato le dimissioni dagli incarichi incompatibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

~~5. Il funzionario diplomatico deve presentare le dimissioni dalla carriera diplomatica al momento di assumere un incarico incompatibile ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.~~

~~6.~~**5.** Al funzionario diplomatico è fatto obbligo di dichiarare in forma scritta l'eventuale possesso di quote superiori al ~~2%~~ **all'1%** del capitale sociale di società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni o di enti equivalenti costituiti in un Paese estero, al momento dell'ingresso in carriera diplomatica o al momento dell'acquisizione delle suddette quote.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 8

(Aspettativa straordinaria per incarico presso una organizzazione internazionale)

1. Fatte salve le disposizioni della Legge 22 dicembre 1972 n.41 e del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.110, il funzionario diplomatico che assume un incarico a tempo determinato presso una organizzazione internazionale viene collocato in aspettativa straordinaria. La collocazione in aspettativa straordinaria avviene tramite delibera del Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

2. Il periodo di aspettativa straordinaria è concesso fino a un massimo di 3 anni, con possibilità di proroga di ulteriori 2 anni.

3. Durante il periodo di aspettativa straordinaria non è prevista l'erogazione di retribuzioni ordinarie e straordinarie di qualsiasi tipo. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, nell'autorizzare la messa in aspettativa straordinaria del funzionario diplomatico, può riconoscere, in base alla rilevanza dell'attività presso l'organizzazione internazionale, gli anni di aspettativa ai fini dell'avanzamento di carriera.

4. Il funzionario diplomatico, al termine del periodo di aspettativa straordinaria, riassume il servizio al grado di carriera e alle condizioni antecedenti all'aspettativa. Il funzionario diplomatico che deteneva il grado di Segretario di Ambasciata da meno di tre anni, riassume il servizio con il grado di Secondo Segretario. Il funzionario diplomatico che deteneva il grado di Segretario di Ambasciata da più di tre anni, riassume il servizio con il grado di Primo Segretario.

5. La concessione di aspettativa straordinaria di cui al presente articolo è sottoposta a presa d'atto della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri.

CAPO II

AVANZAMENTO NELLA CARRIERA DIPLOMATICA

Art. 9

(Avanzamento nella carriera diplomatica)

1. La decisione in merito all'avanzamento nei gradi della carriera diplomatica viene deliberata dal Congresso di Stato, **fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati**, su proposta motivata del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'avanzamento nei gradi della carriera diplomatica avviene in presenza dei seguenti requisiti:



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

- a) *Maturazione degli anni di servizio:*
- i. per accedere al grado di Primo Segretario: tre anni di servizio svolto nel grado di Secondo Segretario;
 - ii. per accedere al grado di Consigliere d'Ambasciata: cinque anni di servizio svolto nel grado di Primo Segretario;
 - iii. per accedere al grado di Ministro Plenipotenziario: sette anni di servizio svolto nel grado di Consigliere d'Ambasciata;
 - iv. per accedere al grado di Ambasciatore: nove anni di servizio svolto nel grado di Ministro Plenipotenziario.
- b) *Attività svolta presso le sedi all'estero e presso il Dipartimento:*
per il passaggio al grado di Ministro Plenipotenziario il funzionario diplomatico deve aver svolto almeno tre anni di servizio presso una sede diplomatica all'estero e almeno tre anni di servizio presso il Dipartimento Affari Esteri, anche non continuativi, effettuati durante i gradi di carriera precedenti.
Tale disposizione ~~può essere~~ è derogata qualora il mancato servizio all'estero o presso il Dipartimento Affari Esteri sia dipeso da esigenze operative o di gestione delle sedi all'estero, **ovvero del Dipartimento, debitamente formalizzate al funzionario diplomatico alla scadenza di ogni assegnazione o dei suddetti periodi temporali.**
- c) *Assenza di elementi ostativi:*
costituiscono elementi ostativi all'avanzamento nella carriera diplomatica l'eventuale presenza di provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione o il ripetuto rifiuto, non fondato su motivazioni oggettive, all'assegnazione presso sedi all'estero o presso il Dipartimento Affari Esteri.
- d) *Valutazione del servizio svolto e della professionalità acquisita:*
la valutazione è effettuata dal Consiglio di Dipartimento sulla base della professionalità dimostrata e delle capacità acquisite in funzione dell'assunzione di maggiori responsabilità, sulla base di criteri oggettivi predeterminati, come la partecipazione a delegazioni e missioni ufficiali e ad attività di particolare riservatezza e responsabilità.
Nel caso di funzionario diplomatico assegnato presso sede all'estero, è richiesto anche il parere del Capo di Missione Diplomatica.
- e) ***Raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati:***
la valutazione è effettuata dal Consiglio di Dipartimento sulla base di una rendicontazione periodica da predisporre entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La valutazione del Consiglio di Dipartimento non è necessaria nel caso di attribuzione del grado di Ambasciatore.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

CAPO III
NORME DI DISCIPLINA

Art. 10
(Norme di disciplina)

1. Fatte salve le norme di disciplina per i pubblici dipendenti di cui alla Legge ~~31 luglio 2009 n.106~~ **21 ottobre 2022 n.145**, costituiscono condotte soggette al provvedimento della censura:
 - a) il non adeguato contegno nei confronti di autorità nazionali ed estere tale da compromettere il buon nome o il decoro delle Istituzioni sammarinesi;
 - b) l'esternazione di posizioni e dichiarazioni che possono assumere rilevanza politica, tramite qualunque mezzo di informazione o di comunicazione, non concordate con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
 - c) l'utilizzo improprio del passaporto diplomatico ai sensi della Legge n.101/2009 e successive modifiche.
2. Costituiscono ulteriori violazioni soggette al provvedimento della sospensione dal servizio:
 - a) l'assunzione di posizioni o la formalizzazione di dichiarazioni nei contesti internazionali in contrasto o comunque non conformi alle direttive ricevute da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri o del Dipartimento Affari Esteri;
 - b) l'assenza dalla ~~la sede luogo~~ di destinazione **assegnazione all'estero**, da parte di funzionari e agenti diplomatici ~~assegnati presso sedi all'estero~~, per un periodo superiore a sessanta giorni all'anno senza l'autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
3. Nei casi di riammissione in servizio senza reintegrazione patrimoniale di cui all'articolo 38 della Legge n.106/2009, a eccezione della remissione di querela prevista alla lettera a), il funzionario diplomatico non può accedere alla carica di Direttore delle Unità Organizzative di cui all'articolo 11 della presente legge, né potrà ricevere incarichi diplomatici presso le Missioni all'estero.

TITOLO II
DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI E SEDI ALL'ESTERO

CAPO I
DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI

Art. 11
(Struttura del Dipartimento Affari Esteri)



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

1. La struttura del Dipartimento Affari Esteri è composta dalle Unità Organizzative come definite dall'Allegato A, Titolo 1, Capo 1 della Legge n.188/2011 e dalle Missioni diplomatiche all'estero.

2. Ai sensi del Titolo I, articolo 1, comma 7 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011, è fatta salva la facoltà al Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di modificare, accorpare, eliminare o creare nuove Direzioni all'interno del Dipartimento Affari Esteri, mantenendo a 5 (cinque) il loro numero massimo. Tale facoltà, da attuarsi con decreto delegato, potrà essere esercitata in ragione delle mutate esigenze di politica estera e delle relative linee di indirizzo stabilite dal Congresso di Stato e adottate dal Consiglio Grande e Generale.

~~2-3.~~ Le Direzioni sono rette da dirigenti ai sensi della Legge n.188/2011, denominati Direttori, scelti, salvo ove diversamente stabilito dall'Allegato A, Titolo 1, Capo 1 della suddetta legge, tra il personale della carriera diplomatica, la cui nomina avviene da parte del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

~~3-4.~~ Ai Direttori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n.108/2009.

~~4-5.~~ Per quanto attiene agli aspetti retributivi, ai Direttori si applicano le disposizioni in vigore, integrate da quanto previsto dall'articolo 2 dell'Allegato A alla presente legge.

~~5-6.~~ Il funzionario diplomatico che ricopre l'incarico di Direttore assume, se non già ~~in suo possesso~~ **assegnato**, il grado diplomatico di Ministro Plenipotenziario, qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 12

(Formazione e aggiornamento professionale dei funzionari della carriera diplomatica)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari diplomatici è promossa quale attività di consolidamento ~~della professionalità specifica~~ **delle competenze specifiche** del servizio diplomatico. Tali attività non si considerano sostitutive degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale previsti per i pubblici dipendenti.

2. Sono destinatari della formazione e aggiornamento professionale tutti i funzionari diplomatici, a prescindere dal grado di carriera. Essa può svolgersi presso strutture di San Marino ed estere, favorendo collaborazioni con accademie diplomatiche di altri Stati, organizzazioni internazionali e centri accademici specializzati, università e altri istituti di istruzione superiore. Tale attività deve riguardare gli ambiti generali della pratica diplomatica e quelli specificatamente trattati dalle Direzioni del Dipartimento Affari Esteri e dalle sedi diplomatiche strategiche.

3. L'attività di formazione per i funzionari diplomatici è equiparata e retribuita come regolare attività presso il Dipartimento Affari Esteri ed è pianificata dal



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Consiglio di Dipartimento in base alle esigenze professionali, tenuto anche conto delle disponibilità del capitolo di bilancio appositamente istituito. Le trasferte relative alle attività di cui al presente articolo prevedono il rimborso delle spese ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13

(Tirocini e opportunità formative a tempo determinato)

1. Il Dipartimento Affari Esteri promuove opportunità formative tramite tirocini curriculari e professionali e stage da svolgersi presso:
 - a) le Unità Organizzative del Dipartimento;
 - b) le Ambasciate e Missioni della Repubblica di San Marino.
2. Le opportunità formative ai sensi del presente articolo sono regolamentate tramite apposita deliberazione del Consiglio del Dipartimento che ne definisce requisiti di accesso, meccanismi di selezione, durata e modalità operative.
3. La selezione dei candidati viene svolta dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di tirocinio o stage da svolgersi presso una Missione diplomatica o un Ufficio consolare essa viene svolta in accordo con il relativo Capo Missione.
4. I tirocini e gli stage ai sensi del presente articolo sono remunerati ai sensi della normativa in vigore.

CAPO II

MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

Art. 14

(Missioni diplomatiche e uffici consolari)

1. La Repubblica di San Marino, nelle relazioni con altri Stati e organizzazioni internazionali, si avvale di proprie missioni diplomatiche e/o uffici consolari.
2. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari operano sulla base di quanto stabilito dalla legge, dalle convenzioni, dai trattati e dalle consuetudini internazionali, sulla base delle istruzioni del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Dipartimento Affari Esteri.
3. L'istituzione di missioni diplomatiche e di uffici consolari, avviene con decreto delegato da parte del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentita la Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri.
4. Nel caso di istituzione di uffici consolari, il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo deve precisare la relativa giurisdizione.
5. Gli uffici consolari istituiti in uno Stato sono coordinati dall'ambasciata accreditata in tale Stato, se presente, sotto la supervisione della Direzione Affari Politici e Diplomatici del Dipartimento Affari Esteri.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 15

(Aspetti operativi delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Le missioni diplomatiche e, qualora non fosse presente un'ambasciata di riferimento, gli uffici consolari riferiscono al Segretario di Stato per gli Affari Esteri dell'esito di qualunque contatto, incontro e colloquio di rilievo, mettendone altresì a conoscenza il Dipartimento Affari Esteri.
2. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari sono tenuti alla compilazione e alla trasmissione al Dipartimento Affari Esteri di un rapporto annuale, ove l'urgenza non imponga una immediata informazione, sull'attività svolta, sulle relazioni intrattenute e su ogni fatto o avvenimento che possa essere di interesse della Repubblica e per le relazioni con lo Stato di accredito, nonché su questioni riguardanti la collettività sammarinese residente nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 16

(Sedi diplomatiche strategiche)

1. Vengono definite sedi strategiche quelle rappresentanze diplomatiche presso organizzazioni internazionali o presso gli Stati, già istituite o da istituire, che rivestono rilevanza strategica nell'attuazione della politica estera e sono ritenute necessarie ai fini del mantenimento e del rafforzamento delle relazioni multilaterali o bilaterali nel contesto internazionale.
2. Sono considerate sedi strategiche ai sensi del precedente comma le missioni diplomatiche di cui all'Allegato D della presente legge.
3. Ciascuna sede diplomatica strategica si avvale di un numero di funzionari diplomatici non inferiore a due.
4. Il Direttore di Dipartimento, in base ai temi trattati, può invitare i Capi Missione delle sedi diplomatiche strategiche a partecipare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento.

Art. 17

(Funzioni delle missioni diplomatiche)

1. Le missioni diplomatiche sono chiamate a svolgere le seguenti funzioni:
 - a) rappresentare la Repubblica presso lo Stato o l'organizzazione internazionale di accredito;
 - b) tutelare, presso lo Stato o l'organizzazione internazionale di accredito, gli interessi della Repubblica e dei suoi cittadini nell'ambito del diritto internazionale;
 - c) agevolare la negoziazione di accordi con lo Stato o l'organizzazione internazionale di accredito;



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

- d) promuovere relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra la Repubblica e lo Stato o l'organizzazione internazionale di accredito;
 - e) tutelare gli interessi dei cittadini sammarinesi residenti nello Stato di accredito;
 - f) sovrintendere all'attività degli uffici consolari istituiti nello Stato di accredito.
2. Le missioni diplomatiche sono tenute a esercitare funzioni proprie ~~dei~~ **degli** uffici consolari nel caso non ne siano stati istituiti nello Stato di accredito, nonché in aree dello stesso non assegnate ad alcuna circoscrizione consolare.
3. Nel caso di missioni diplomatiche residenti nello Stato di accredito, le funzioni consolari vengono svolte dal responsabile di sezione consolare.

Art. 18

(Funzioni degli uffici consolari)

1. Gli uffici consolari sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni:
- a) proteggere nello Stato di accredito gli interessi della Repubblica, dei cittadini, delle imprese e altri enti sammarinesi;
 - b) prestare soccorso e assistenza ai cittadini, alle imprese e altri enti sammarinesi;
 - c) tenere un registro per l'annotazione dei cittadini sammarinesi che risiedono nella propria circoscrizione, nonché ogni registrazione delle funzioni amministrative svolte. A tale scopo dovranno ricevere, a cadenza annuale, un elenco dei cittadini residenti nella rispettiva circoscrizione consolare a cura dell'Ufficio di Stato Civile – Servizi Anagrafici ed Elettorali; tale elenco dovrà essere aggiornato al 31 dicembre di ogni anno;
 - d) favorire le attività culturali, assistenziali e sociali della collettività sammarinese;
 - e) promuovere una migliore conoscenza della Repubblica nella giurisdizione di competenza e stimolare le attività economiche nell'interesse dello Stato e dei suoi cittadini;
 - f) rilasciare le dichiarazioni di equivalenza di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n.46 e successive modifiche;
 - g) esercitare le attribuzioni di cui alla normativa in materia di adozioni internazionali;
 - h) ricevere e trasmettere ai competenti uffici della Repubblica, tramite il Dipartimento Affari Esteri, documenti inerenti lo stato civile e la documentazione necessaria per il rilascio di passaporti;
 - i) rilasciare dichiarazioni di equipollenza di certificati rilasciati nello Stato di accredito;
 - l) svolgere funzioni notarili secondo quanto indicato con successiva disposizione regolamentare disposta dal Congresso di Stato;
 - m) esercitare ogni altra funzione assegnata loro dalla normativa nazionale.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 19

(Nomina del Capo di Missione Diplomatica)

1. Con delibera del Congresso di Stato, su riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri, può essere nominato Capo di Missione Diplomatica "residente" presso una missione diplomatica un funzionario diplomatico che abbia il grado di carriera di Consigliere d'Ambasciata o superiore.
2. Con delibera del Congresso di Stato, su riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri, può essere nominato Capo di Missione Diplomatica "non residente" presso uno o più Stati od organizzazioni internazionali, un funzionario diplomatico che abbia il grado di carriera di Primo Segretario o superiore.
3. I Capi di Missione Diplomatica vengono accreditati dai Capitani Reggenti con Lettere Credenziali.

Art. 20

(Gradi di accredito diplomatico e consolare presso Stati esteri o organizzazioni internazionali)

1. I gradi di accredito diplomatico e consolare sono indicati nell'Allegato C alla presente legge.
2. Nell'ambito della nomina di cui agli articoli precedenti e per il periodo dei relativi incarichi, al funzionario diplomatico può essere assegnato un grado di accredito pari o superiore a quello di carriera, senza che ciò possa costituire un avanzamento di grado nella carriera diplomatica, per il quale si applica quanto disposto dall'articolo 9 della presente legge. Tale grado di accredito decade al termine dell'incarico.

Art. 21

(Assenza temporanea del Capo di Missione Diplomatica o del responsabile di ufficio consolare)

1. Qualora il Capo di una missione diplomatica o il responsabile di un ufficio consolare debba assentarsi dalla propria sede per periodi superiori a quindici giorni, è tenuto a chiederne preventiva autorizzazione al Segretario di Stato per gli Affari Esteri. In ogni caso è tenuto ad assicurare la normale funzionalità della missione diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. Qualora il Capo di una missione diplomatica o il responsabile di un ufficio consolare debba assentarsi dalla propria sede per periodi inferiori a quindici giorni, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Dipartimento Affari Esteri. In ogni caso è tenuto ad assicurare la normale funzionalità della missione diplomatica o dell'ufficio consolare.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

3. In caso di assenza o impedimento del Capo di una missione diplomatica e in particolari casi di urgenza o necessità, le funzioni di Capo di Missione Diplomatica sono attribuite, in via straordinaria, al funzionario diplomatico di grado più elevato della stessa Missione, che assume la qualifica di Incaricato d'Affari *ad interim*. Se tale figura non fosse presente, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, può provvedere alla nomina di un funzionario diplomatico del Dipartimento Affari Esteri o, qualora accertatane l'impossibilità, tra gli agenti diplomatici. Tale procedura può applicarsi anche alle sedi strategiche.

Art. 22

(Assegnazione di funzionari diplomatici presso le missioni diplomatiche)

1. L'assegnazione di un funzionario diplomatico presso una missione diplomatica è disposta dal Congresso di Stato con delibera, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri. Il funzionario viene notificato dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri tramite comunicazione scritta. L'assegnazione deve diventare effettiva entro sei mesi dalla data della delibera.

2. Al funzionario diplomatico assegnato presso una missione diplomatica è fatto obbligo di eleggere domicilio nella sede che gli è stata destinata. Il funzionario diplomatico mantiene la residenza anagrafica e fiscale a San Marino secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della presente legge.

3. Gli aspetti concernenti la retribuzione di sede, la durata dell'incarico ed eventuali ulteriori aspetti relativi all'assegnazione del funzionario diplomatico presso le missioni diplomatiche sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'Allegato B alla presente legge.

Art. 23

(Nomina di agenti diplomatici e consolari)

1. Il Congresso di Stato delibera la nomina, la destinazione, il trasferimento e la qualifica degli agenti diplomatici e consolari presso le missioni diplomatiche e gli uffici consolari o degli agenti diplomatici non residenti, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, con successiva presa d'atto da parte della Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri.

2. In casi di particolari e comprovate esigenze attestate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, può essere nominato Capo di Missione Diplomatica l'agente diplomatico.

~~2.~~**3.**In caso di assegnazione dell'agente diplomatico presso una sede diplomatica strategica, la durata dell'incarico non può essere superiore a quella prevista per i funzionari diplomatici dagli articoli 1 e 2 dell'Allegato B alla presente legge.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

3-4. Gli agenti diplomatici e consolari sono tenuti a prestare nelle mani dei Capitani Reggenti giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue Istituzioni, prima di assumere le funzioni loro conferite.

4-5. Il rapporto fra lo Stato e gli agenti diplomatici e consolari è disciplinato dalle convenzioni previste all'articolo 27 della presente legge.

5-6. L'agente consolare ha obbligo di residenza anagrafica nella circoscrizione di accredito.

6-7. L'agente consolare viene accreditato dai Capitani Reggenti con Lettere Patenti.

Art. 24

(Ambasciatori a disposizione e Inviati straordinari)

1. Possono essere nominati agenti diplomatici denominati "Ambasciatori a disposizione" (Ambassador at large), **personalità che hanno assunto ruoli istituzionali elettivi in seno al Congresso di Stato ovvero al Consiglio Grande e Generale per almeno 8 (otto) anni complessivi**, i funzionari diplomatici collocati a riposo, gli ex agenti diplomatici accreditati presso una missione diplomatica strategica e gli ex agenti diplomatici che hanno servito per almeno 10 (dieci) anni come Capi di Missione Diplomatica. Gli Ambasciatori a disposizione sono nominati allo scopo di utilizzare la loro competenza ed esperienza maturata nel tempo.

2. Possono essere nominati agenti diplomatici denominati "Inviati straordinari" (Special Envoy) soggetti non appartenenti alla carriera diplomatica, anche di cittadinanza diversa da quella sammarinese, allo scopo di essere impiegati in progetti o compiti specifici per un periodo di tempo definito, individuati nell'ambito dell'apposita convenzione. Tali progetti e compiti possono essere integrati con apposito mandato del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

3. Gli Ambasciatori a disposizione e gli Inviati straordinari sono nominati secondo la procedura di cui all'articolo 27 della presente legge.

4. **I Consoli Onorari non hanno diritto al rilascio del passaporto diplomatico disciplinato dalla Legge 22 luglio 2009 n.101 e successive modifiche e integrazioni. Hanno diritto solo al passaporto di servizio.**

5. **Gli inviati straordinari hanno diritto al rilascio del passaporto diplomatico per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico di cui al comma 2.**

6. **Le disposizioni dei superiori commi 4 e 5 non si applicano agli agenti diplomatici e consolari in servizio all'entrata in vigore della presente legge.**

Art. 25

(Criteri per la nomina di agenti diplomatici e consolari)

1. Gli agenti diplomatici e consolari, nominati ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, sono scelti fra i cittadini sammarinesi oppure, su proposta motivata



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, fra cittadini non sammarinesi, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reati non colposi, previsti come tali anche dall'ordinamento sammarinese, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore a un anno, ovvero che comportino, per lo stesso lasso di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici;
- c) non avere procedimenti penali in corso per reati non colposi, previsti come tali anche dall'ordinamento sammarinese, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore a un anno, ovvero che comportino, per lo stesso lasso di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici;
- d) non essere decaduti da un impiego presso la pubblica amministrazione per una delle cause indicate nell'articolo 80, comma 1, della Legge 22 dicembre 1972 n.41;
- e) non aver subito sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione o sanzioni equivalenti;
- f) possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana o avvalersi di personale in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- g) possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese;
- h) possedere un'adeguata conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi, eventualmente tramite apposita attività formativa da parte del Dipartimento Affari Esteri;
- i) per gli agenti consolari, possedere un'ottima conoscenza della o di una lingua ufficiale dello Stato di accredito;
- l) assenza delle incompatibilità di cui all'articolo 7 della presente legge nonché assenza di incarichi elettivi pubblici nel Paese di accredito e/o cittadinanza;
- m) non avere, direttamente o indirettamente, interessi privati presso lo Stato di accredito incompatibili con gli interessi della Repubblica **da dichiararsi attraverso un'autocertificazione da depositare presso il Dipartimento Affari Esteri**;
- n) non ricoprire **e non aver ricoperto negli ultimi tre anni** incarichi diplomatici o consolari per un altro Stato.

Art. 26

(Criteri per la revoca dell'incarico di agente diplomatico e consolare)

1. L'incarico di agente diplomatico o consolare conferito ai sensi della presente legge può essere revocato in ogni momento con delibera del Congresso di Stato.
2. La revoca dell'incarico di agente diplomatico o consolare avviene **altresì** nei seguenti casi:



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

- a) perdita, nel caso di agente diplomatico o consolare nominato ai sensi della presente legge, di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 25, **comma 1**, lettere a), b), c), d), e), f), g), l), m), n) ~~della presente legge~~;
- b) comportamento lesivo del prestigio e degli interessi della Repubblica, identificabile in:
 - non adeguato contegno nei confronti di autorità estere tale da compromettere il buon nome o il decoro delle Istituzioni sammarinesi;
 - esternazione di posizioni e dichiarazioni tramite qualunque mezzo di informazione o di comunicazione, tali da compromettere il buon nome o il decoro delle Istituzioni sammarinesi;
 - assunzione di posizioni o formalizzazione di dichiarazioni nei contesti internazionali in contrasto o comunque non conformi alle direttive ricevute da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri o del Dipartimento Affari Esteri;
- c) grave mancata ottemperanza alle direttive e istruzioni impartite dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri o dal Dipartimento Affari Esteri nell'espletamento del mandato ricevuto;
- d) interferenza nella politica interna dello Stato o l'organizzazione internazionale di accredito ed esternazioni che possano turbare le relazioni fra la Repubblica e lo Stato o l'organizzazione internazionale di accredito e fra questi e altri Stati;
- e) comprovata assenza, non fondata su situazioni oggettive, dalla missione diplomatica o ufficio consolare di destinazione e presso cui, salvo se diversamente stabilito dalla specifica convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, è fatto obbligo all'agente diplomatico o consolare di risiedere;
- f) per gli agenti consolari, espletamento di funzioni notarili non consentite dalla presente legge e successivo decreto o nel caso di gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni notarili a essi attribuite;
- g) violazione delle condizioni di cui all'articolo 28 della presente legge;
- h) grave inottemperanza al mandato ricevuto e inosservanza alle funzioni di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge;
- i) utilizzo improprio del passaporto diplomatico ai sensi della Legge n.101/2009 e successive modifiche;
- l) uso improprio dei benefici, anche fiscali, in capo al ruolo diplomatico;**
- m) mancato raggiungimento degli obiettivi, fatte salve cause di forza maggiore.**

Art. 27

(Disciplina del rapporto fra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e gli agenti diplomatici e consolari)

1. Il rapporto fra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e l'agente diplomatico o consolare è disciplinato, **nel quadro della presente legge**, da apposita



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

convenzione di durata biennale sottoscritta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e dall'agente diplomatico o consolare, approvata dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e con successiva presa d'atto della Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri.

2. Le convenzioni di cui al comma che precede disciplinano tutti gli aspetti del rapporto tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e gli agenti diplomatici o consolari, in particolare le prerogative, i privilegi connessi con la nomina, l'assunzione di obblighi e oneri, eventuali compensi e/o rimborsi, spese per attività preventivamente autorizzate, la durata e la modalità di rinnovo, i termini di disdetta e ulteriori fattispecie che possono determinare la cessazione anticipata dell'incarico.

3. Nel caso le suddette convenzioni prevedano anche la compartecipazione alle spese di funzionamento delle sedi, tale contributo verrà registrato in apposito capitolo in entrata del bilancio dello Stato a parziale finanziamento delle spese per le rappresentanze diplomatiche e consolari.

4. Eventuali compensi concessi agli agenti diplomatici assegnati a una missione diplomatica strategica non potranno essere superiori alle indennità di sede, come determinate nell'Allegato B della presente legge, percepite dai funzionari diplomatici assegnati alla stessa sede diplomatica strategica, con medesima funzione e grado diplomatico di accredito.

5. Eventuali compensi concessi agli agenti diplomatici con incarico di Capo di Missione Diplomatica non potranno essere superiori alle indennità diplomatiche, come determinate nell'Allegato A della presente legge, percepite dai funzionari diplomatici con uguale numero di incarichi.

6. Gli agenti consolari prestano la loro attività a titolo gratuito. Qualora se ne ravvisi l'esigenza, la convenzione può prevedere l'erogazione di un rimborso spese a piè di lista per attività preventivamente autorizzate o di un rimborso spese forfetario.

7. Le convenzioni stipulate con agenti diplomatici o consolari ai sensi della Legge n.13/1979 e successive modifiche rimangono in vigore fino alla data di scadenza, salvo diverse decisioni del Congresso di Stato.

8. Le convenzioni con gli agenti diplomatici e consolari devono prevedere le modalità di rispetto e verifica degli obiettivi annuali formalizzati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

9. Le importazioni di qualsiasi tipologia di merce in esenzione diplomatica da parte delle missioni diplomatiche e, ove applicabile, delle missioni consolari, devono essere inerenti con le attività svolte e soggette all'approvazione preventiva del Dipartimento Affari Esteri. A tal proposito, assieme alla richiesta di importazione, il capo della missione dovrà presentare una nota contenente le motivazioni.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 28

(Obblighi dei funzionari diplomatici e degli agenti diplomatici e consolari presso missioni diplomatiche)

1. I funzionari diplomatici e gli agenti diplomatici e consolari sono tenuti a:
 - a) limitare la loro azione diplomatica e consolare allo Stato o l'organizzazione internazionale di accredito, salvo diverso specifico mandato da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
 - b) non servirsi della sede per fini incompatibili o comunque estranei alle funzioni diplomatiche e consolari;
 - c) non servirsi dei privilegi, delle prerogative, delle immunità connesse al proprio status diplomatico per finalità estranee allo svolgimento dell'ufficio stesso;
 - d) comunicare tempestivamente al Dipartimento Affari Esteri la pendenza di procedimenti penali a loro carico in qualsiasi Paese.

Art. 29

(Dotazioni e personale amministrativo delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari sono dotati di una insegna con lo stemma ufficiale della Repubblica e con la denominazione ufficiale. L'insegna viene esposta all'esterno dell'edificio in cui la missione diplomatica o l'ufficio consolare hanno la sede.
2. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari sono muniti della bandiera della Repubblica, che sarà esposta nei giorni delle feste nazionali sammarinesi e nei giorni delle feste nazionali degli Stati di accredito, secondo le consuetudini internazionali e le disposizioni dello Stato di accredito.
3. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari sono tenuti a mettere a disposizione degli interessati che lo richiedano le leggi e i decreti della Repubblica o a informare circa le modalità di accesso per via telematica.
4. Le missioni diplomatiche possono essere dotate di personale amministrativo da adibire a funzioni di supporto della missione diplomatica, da reclutarsi con contratto di diritto privato in linea con la normativa vigente nel Paese di accredito, previa autorizzazione del Congresso di Stato.
5. E' facoltà degli agenti diplomatici o consolari assumere, a proprie spese, personale a supporto della missione diplomatica o dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Segretario di Stato. Tale personale agisce nella piena responsabilità dell'agente diplomatico o consolare.
6. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari possono essere dotati di un fondo a rendere conto, autorizzato dal Congresso di Stato tramite apposita delibera e successiva stipula di una convenzione amministrativa. I poteri di spesa del Capo di Missione diplomatica e del responsabile di ufficio consolare relativi ai fondi a rendere conto sono stabiliti con regolamento approvato dal Congresso di Stato.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30

(Progressione di carriera dei funzionari diplomatici già in forza al Dipartimento Affari Esteri)

1. I Segretari d'Ambasciata in forza al Dipartimento Affari Esteri assumono, all'entrata in vigore della presente legge, il grado di Primo Segretario mantenendo l'anzianità di servizio maturata dall'accesso alla carriera diplomatica. Gli anni di servizio svolti nel precedente grado di Segretario di Ambasciata verranno considerati ai fini della progressione di carriera al grado di Consigliere di Ambasciata come anni di servizio svolti nel grado di Primo Segretario.
2. I funzionari diplomatici assegnatari di gradi della carriera diplomatica non oggetto di modifica ai sensi della presente legge, ~~consolidano~~ **confermano**, alla data di entrata in vigore della stessa, il proprio grado, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nel grado stesso.

Art. 31

(Stabilizzazioni)

1. I funzionari che, all'entrata in vigore della presente legge, ~~stanno prestando~~ **prestano** presso il Dipartimento Affari Esteri, con rapporto continuativo da almeno 7 (sette) anni, attività diplomatica in virtù di apposita convenzione, in deroga ai disposti del comma 1, lettera d) e comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, accedono alla carriera diplomatica con il grado di Consigliere d'Ambasciata, presentando richiesta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai suddetti funzionari, per i quali sarà effettuata la ricostruzione di carriera, verranno considerati tutti i periodi svolti sia a convenzione sia con accordi di collaborazione professionale, senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge.
2. Gli agenti diplomatici che, all'entrata in vigore della presente legge, svolgono servizio presso una delle missioni diplomatiche considerate strategiche ai sensi dell'articolo 16 e hanno prestato servizio presso una o più sedi strategiche per almeno 7 (sette) anni cumulativi, in deroga ai disposti del comma 1, lettera d) e comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, accedono alla carriera diplomatica con il grado di Consigliere d'Ambasciata, presentando richiesta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai suddetti agenti, per i quali sarà



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

effettuata la ricostruzione di carriera, verranno considerati tutti i periodi svolti a convenzione, senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge.

3. Gli agenti diplomatici che, all'entrata in vigore della presente legge, rivestono l'incarico di Capo di Missione Diplomatica in una delle missioni diplomatiche considerate strategiche ai sensi dell'articolo 16, in deroga ai disposti del comma 1, lettera d) e comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, accedono alla carriera diplomatica con il grado di Ministro Plenipotenziario, presentando richiesta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai suddetti agenti, per i quali sarà effettuata la ricostruzione di carriera, verranno considerati tutti i periodi svolti a convenzione, senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge.

4. Le richieste di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono essere presentate alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, previa verifica da parte del Consiglio di Dipartimento dei requisiti necessari, propone al Congresso di Stato l'adozione della delibera per l'accesso alla carriera diplomatica di coloro che ne abbiano fatto richiesta. La delibera viene quindi sottoposta alla Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri per la relativa presa d'atto. Le convenzioni che regolamentano il rapporto di lavoro con il Dipartimento Affari Esteri rimangono in vigore fino all'espletamento dell'iter di cui al presente comma.

5. All'entrata in vigore della presente legge, gli agenti diplomatici accreditati presso missioni diplomatiche devono stipulare una nuova convenzione, in deroga all'articolo 27, comma 7. Le convenzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova convenzione mantengono i loro effetti fino alla stipula della nuova convenzione.

6. Entro ~~trenta~~ **sessanta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in Congresso di Stato sulle convenzioni in vigore relative ad agenti diplomatici con incarico a disposizione e sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 della presente legge. Il Congresso di Stato, entro i successivi novanta giorni, delibera la conferma degli incarichi di ambasciatore a disposizione o la conversione degli incarichi in inviato straordinario, nei casi previsti dall'articolo 24 della presente legge, o la cessazione degli stessi. Le precedenti convenzioni restano in vigore fino alla presa d'atto della Commissione **Consiliare Permanente** Affari Esteri.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
(Modifica degli allegati)

1. Gli allegati alla presente legge possono essere soggetti a modifica o aggiornamento con decreto delegato.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 33

(Abrogazioni e integrazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
2. **Le disposizioni di cui al Regolamento 31 marzo 2017 n.4, relative alle modalità di verifica preventiva dei requisiti in possesso degli aspiranti ad incarichi diplomatici e consolari, rimangono in vigore e possono essere successivamente modificate e/o integrate con Regolamento adottato dal Congresso di Stato.**

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

ALLEGATO A
ASPETTI RETRIBUTIVI

Art. 1

(Trattamento retributivo dei funzionari diplomatici)

1. La retribuzione dei funzionari diplomatici è definita dalla normativa vigente per i dipendenti e i dirigenti della pubblica amministrazione

I livelli retributivi relativi ai gradi della carriera diplomatica sono i seguenti:

- a) Ambasciatore – livello 10
- b) Ministro Plenipotenziario – livello 10
- c) Consigliere d'Ambasciata – livello 9
- d) Primo Segretario – livello 8
- e) Secondo Segretario – livello 8

Art.2

(Indennità diplomatica)

1. Qualora il funzionario diplomatico venga nominato Capo di Missione Diplomatica, residente o non residente, la retribuzione includerà anche una specifica indennità di funzione, legata dall'elevato livello di responsabilità che tale incarico comporta.

2. L'indennità diplomatica è erogata in funzione del numero degli incarichi. Gli importi sono i seguenti:

- 650 euro per il primo incarico
- 750 euro per 2 incarichi
- 850 euro per 3 o più incarichi

3. Ai fini del computo di cui al precedente comma 2, le nomine di Capo Missione presso diverse organizzazioni internazionali facenti capo a una sede diplomatica strategica rappresentano un unico incarico, comunque distinto da quello derivante da nomina presso un Paese.

4. L'indennità di cui al presente articolo è liquidabile per 13 mensilità.

5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Affari Esteri provvederà a dare comunicazione all'Ufficio Gestione del Personale del numero di incarichi assegnati a ciascun funzionario diplomatico al fine dell'erogazione dell'indennità diplomatica di cui al presente articolo. Fino a tale comunicazione continueranno ad essere applicate le indennità diplomatiche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Dipartimento Affari Esteri provvede a comunicare all'Ufficio Gestione del Personale ogni variazione che possa comportare una modifica dell'importo dell'indennità diplomatica.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

ALLEGATO B
*DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCARICHI DIPLOMATICI E ALL'ASSEGNAZIONE
PRESSO LE MISSIONI DIPLOMATICHE*

Art. 1

(Durata dell'incarico o assegnazione)

1. L'incarico di Capo di Missione Diplomatica non residente, di cui all'articolo 23 comma 2 **3** della presente legge, ha una durata massima di sei anni.
2. L'incarico di Capo di Missione Diplomatica residente, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 della presente legge, o l'assegnazione di funzionari diplomatici a una missione diplomatica, di cui all'articolo 22 della presente legge, ha una durata minima di due anni e una durata massima di quattro anni. Terminato il periodo di servizio presso una missione diplomatica, il funzionario diplomatico riprende servizio presso il Dipartimento Affari Esteri.
3. La durata degli incarichi o assegnazioni, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è calcolata a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Deroghe ai limiti di durata dell'incarico o assegnazione)

1. Per esigenze di servizio il funzionario diplomatico può, al termine dell'incarico di Capo di Missione Diplomatica residente o assegnazione a una missione diplomatica, essere destinato direttamente ad altra missione diplomatica; anche in questo caso la durata massima di tale incarico o assegnazione è di quattro anni.
2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, è esclusa la possibilità che il funzionario diplomatico sia destinato presso un'ulteriore missione diplomatica senza aver effettuato, dopo avere prestato servizio consecutivamente presso due missioni diplomatiche, un periodo di servizio presso il Dipartimento Affari Esteri.
3. Per esigenze di servizio di carattere eccezionale o gravi e comprovate ragioni personali e/o familiari, il Congresso di Stato può disporre con apposita delibera, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, una estensione di un anno ai termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente allegato.
4. Il periodo minimo di servizio presso il Dipartimento Affari Esteri è di tre anni.

Art. 3

(Indennità di sede)

1. Il funzionario diplomatico, oltre alla normale retribuzione attribuita a seconda del grado e mansione percepisce, durante il proprio servizio presso una missione diplomatica, una indennità di sede.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

2. L'indennità di sede è erogata in euro e viene corrisposta per 12 mensilità.
3. L'indennità di sede tiene conto del grado di accredito, del costo della vita nella città di destinazione e dei costi derivanti dal mantenimento di eventuali persone a carico conviventi.

4. L'indennità di sede (R) si calcola come segue:

$$S \times G = A1$$

$$S \times P = A2$$

$$A1 + A2 = R$$

a) Il coefficiente S si ottiene moltiplicando per 10 l'indice di costo della vita nella città di destinazione. Sono utilizzati i più recenti indici del costo della vita (Retail Price Indices, RPI) pubblicati dall'International Civil Service Commission delle Nazioni Unite. In caso di assenza di indice RPI relativo a una sede diplomatica, si utilizza l'indice RPI della sede diplomatica più analoga, come da valutazione del Dipartimento Affari Esteri.

In considerazione delle periodiche revisioni, tali indici vengono comunicati all'Ufficio Gestione del Personale da parte del Dipartimento Affari Esteri con cadenza da concordare con tale ufficio.

b) L'ammontare A1 si ottiene moltiplicando il coefficiente S per il coefficiente G relativo al grado di accredito diplomatico presso la sede (che non coincide necessariamente con il grado diplomatico di carriera), ovvero:

Secondo Segretario	1
Primo Segretario	1,1
Consigliere d'Ambasciata	1,2
Ministro Plenipotenziario	1,3
Ambasciatore/Capo Missione	1,5

c) L'ammontare A2 si ottiene moltiplicando il coefficiente S per il coefficiente P relativo alle persone a carico. Si considerano persone a carico:

- il coniuge o persona in regime di unione civile ai sensi della normativa vigente, convivente e non esercitante un'attività retribuita;
- i figli non oltre il venticinquesimo anno di età, conviventi e non esercitanti un'attività retribuita.

Il coefficiente P per la prima persona a carico è pari a 0,4.

Ogni ulteriore persona a carico corrisponde ad un incremento di 0,2 del valore corrispondente alla prima persona a carico.

d) Sommando l'ammontare A1 all'ammontare A2 si ottiene l'indennità di sede R.

5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Affari Esteri provvederà a dare comunicazione all'Ufficio Gestione del Personale dell'incarico di sede assegnato a ciascun funzionario diplomatico al fine dell'erogazione dell'indennità di sede di cui al presente articolo. Fino a tale comunicazione continueranno ad essere applicate le retribuzioni definite dalle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

6. Il Dipartimento Affari Esteri provvederà a comunicare all'Ufficio Gestione del Personale ogni variazione che possa comportare una modifica dell'ammontare della retribuzione di sede.

Art. 4
(Abitazione)

1. Nel caso non sia disponibile una adeguata residenza di proprietà dello Stato, al funzionario diplomatico vengono rimborsate le spese relative al canone di locazione dell'abitazione e relative spese condominiali. La scelta dell'abitazione deve tenere conto del numero delle persone conviventi e delle caratteristiche di decoro e sicurezza dell'area in cui si trova.

2. Nel caso in cui, a causa della variazione del numero delle persone conviventi a carico durante il periodo presso la sede all'estero si renda necessario cambiare abitazione, il rimborso di cui sopra potrà essere modificato di conseguenza.

3. Qualora il funzionario diplomatico desideri un'abitazione dalle caratteristiche eccedenti quelle di cui al comma 1 del presente articolo, la differenza di canone di locazione è a carico del funzionario stesso.

4. Il contratto di locazione deve essere autorizzato dal Congresso di Stato secondo quanto disposto dal vigente regolamento amministrativo.

5. Le spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua, le spese di assicurazione obbligatoria e quelle relative a oneri obbligatori locali, nonché di manutenzione dell'abitazione sono interamente rimborsate. Non sono rimborsate le spese telefoniche, le spese di pulizia e ogni spesa ulteriore.

Art. 5
(Trasloco e sistemazione)

1. Al funzionario diplomatico vengono interamente rimborsate le spese di trasloco, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e sentiti i competenti uffici amministrativi, sulla base della presentazione di tre preventivi di spesa. Le spese di trasloco riguardano:

- a) l'insediamento presso la missione diplomatica;
- b) eventuali ulteriori traslochi durante il periodo di servizio presso la stessa missione diplomatica causate da cambio di residenza;
- c) il ritorno a San Marino o trasferimento presso altra missione diplomatica.

2. Le spese di prima sistemazione, sostenute unicamente nel periodo iniziale dell'insediamento nell'abitazione, sono interamente rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 6
(Spese di viaggio)

1. Al funzionario diplomatico incaricato presso una missione diplomatica sono rimborsate le spese di viaggio di inizio mandato e il viaggio di fine mandato, includendo le eventuali persone a carico conviventi.
2. Al funzionario diplomatico incaricato presso una missione diplomatica sono rimborsate le spese di un viaggio annuale andata/ritorno, effettuato a titolo personale, dalla sede di accredito a San Marino. Tale rimborso include le eventuali persone a carico conviventi. In casi particolari, per motivi personali o di servizio, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri può autorizzare il rimborso di ulteriori viaggi di andata/ritorno.

Art. 7
(Spese sanitarie)

1. Al funzionario diplomatico e alle eventuali persone a carico conviventi viene garantita una copertura sanitaria equivalente a quella corrisposta dal servizio sanitario sammarinese.
2. In caso non sia possibile stipulare un contratto cumulativo a copertura dell'intera rete del personale della carriera diplomatica all'estero, al funzionario diplomatico sono rimborsati i costi assicurativi sulla base di contratti stipulati localmente secondo il principio del minor costo a parità di servizi erogati, comunque non eccedenti a quelli previsti dal servizio sanitario sammarinese.
3. Ogni eventuale ampliamento di tale copertura è a carico del funzionario diplomatico.
4. I contratti di assicurazione medica devono essere autorizzati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 8
(Spese scolastiche)

1. Al funzionario diplomatico sono rimborsate le eventuali spese scolastiche sostenute per figli a carico e conviventi in età pre-scolare e scolare, fino al completamento della scuola secondaria superiore. Il rimborso è stabilito con delibera del Congresso di Stato, tenuto conto del costo per lo Stato di studente di pari grado scolastico.
2. Gli istituti scolastici devono essere selezionati seguendo il criterio del minor costo a parità di servizi erogati.
3. I contratti di iscrizione dovranno essere trasmessi al Dipartimento Affari Esteri e autorizzati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 9
(Altre spese)

1. Eventuali altre spese non regolamentate dagli articoli che precedono sono concordate con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 10
(Aspettativa straordinaria per il coniuge o convivente di un funzionario diplomatico in servizio all'estero)

1. Il coniuge, o convivente ai sensi della normativa vigente, del funzionario diplomatico incaricato presso una missione diplomatica o distaccato presso un'organizzazione internazionale (sia esso dipendente pubblico o dipendente del settore privato) può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per ricongiungimento familiare per tutta la durata dell'incarico, anche in deroga alle norme del contratto collettivo di riferimento.

2. La messa in aspettativa non condiziona la possibilità del coniuge o convivente di esercitare una attività retribuita nel Paese di accredito del funzionario diplomatico. Tale attività deve tener conto dell'esposizione pubblica del funzionario diplomatico e del decoro verso la Repubblica.

Art. 11
(Disposizioni relative agli agenti diplomatici)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 della presente legge le disposizioni del presente Allegato si applicano anche all'agente diplomatico accreditato presso una sede strategica.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

ALLEGATO C
GRADI DI ACCREDITO DIPLOMATICO E CONSOLARE PRESSO STATI ESTERI O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 1
(Gradi di accredito diplomatico)

Ambasciatore – Capo di Missione Diplomatica
Ministro Plenipotenziario
Consigliere d'Ambasciata
Primo Segretario
Secondo Segretario

Art. 2
(Gradi di accredito consolare)

Console Generale Onorario
Console Onorario
Vice-Console Onorario (presso Consolato Generale o presso Consolato)

Art. 3
(Trasposizione dei gradi diplomatici)

All'entrata in vigore della presente legge, i gradi diplomatici di Primo Consigliere, Secondo Consigliere e Ministro Consigliere, come definiti dalla Legge 30 luglio 2012 n. 100, sono trasposti nel grado diplomatico di Consigliere d'Ambasciata.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

ALLEGATO D
SEDI DIPLOMATICHE STRATEGICHE

Sono considerate sedi strategiche le seguenti Missioni Diplomatiche:

- a) Ambasciata in Italia e Missione presso le organizzazioni internazionali con sede a Roma;
- b) Rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite a New York e Ambasciata presso gli Stati Uniti d'America;
- c) Rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra e le altre organizzazioni internazionali in Svizzera e Ambasciata presso la Confederazione Svizzera;
- d) Rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Vienna e Ambasciata presso la Repubblica d'Austria;
- e) Rappresentanza permanente presso il Consiglio d'Europa;
- f) Missione presso l'Unione Europea e Ambasciata presso il Regno del Belgio;
- g) Ambasciata in Francia e Missione presso le organizzazioni internazionali con sede a Parigi.**